

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE III CONTROVERSIE DI LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R. Gen. ~~XXXXXXXXXX~~

Dispositivo

n.

Il Giudice Designato dott. Eliana Pacia, nella causa

TRA

~~XXXXXXXXXX~~ rappr.ta e difesa dagli Avv.tiL. Perciballi ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Roma, via T. campanella n. 4\G in virtù di procura in calce al ricorso.

RICORRENTE

E

INPS, in persona dl legale rappr.te pro tempore, rappr.to e difeso dal Avv.to ~~XXXXXXXXXX~~ ed elettivamente domiciliato presso la sede di via C. Beccaria n. 29 in virtù di procura generale alle liti in atti.

RESISTENTE

E



AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE in persona del legale rappr.te pro tempore, rappr.to e difeso dall'Avv.to [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Roma, [REDACTED] per procura in calce alla memoria di costituzione

RESISTENTE

All'udienza del 13.11.2020 ha pronunciato il seguente dispositivo e SENTENZA:

Dichiara la nullità dell'atto di sollecito n. di pagamento 0972018 9044469785000 e dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto sgravio con riferimento alle seguenti cartelle in esso portate: nn. 09720090120363321000 - n. 09720090196800122000 - n. 09720090261912452000 n. 09720100001170153000;
dichiara non dovuti i crediti di cui alle cartelle nn. - 09720090196800122000; n. 09720090261912452000 per intervenuta prescrizione;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Roma, il 13.11.2020

Il Giudice Designato
Dott.ssa Eliana Pacia

RAGIONI DI FATTO

Con ricorso depositato in data 3.9.2018 parte ricorrente esponeva che in data 11.8.2018 aveva ricevuto al notifica del provvedimento di sollecito di pagamento n. 09720189044469785000 che ricomprendeva 6 cartelle esattoriali per contributi IVS fissi in percentuale e precisamente:

- la cartella esattoriale n. 09720090120363321000 asseritamente notificata a mezzo posta in data 19.05.2009 per consegna a mani del destinatario ;
- la cartella esattoriale n. 09720090196800122000 asseritamente notificata in data 3.12.2009 ai sensi dell'art. 140 c.p.c);
- la cartella esattoriale n. 09720090261912452000 asseritamente notificata in data 3.2.2011 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ;
- la cartella esattoriale n. 09720100001170153000 asseritamente notificata in data 26.03.2011;
- la cartella esattoriale n. 09720100132642334000 asseritamente notificata in data 26.03.2011;



- la cartella esattoriale n. 09720100184040808000 risulta essere asseritamente notificata in data 26.03.2011.

A sostegno della proposta opposizione la parte opponente eccepiva la prescrizione del credito portato nelle cartelle esattoriali; la mancata visione e ricezione delle relative notifiche delle cartelle ; la mancata motivazione delle somme richieste, l'impossibilità per il contribuente di individuare il motivo delle comminate sanzioni; l'incomprensibilità degli importi indicati nell'atto di sollecito, l'applicazione di interessi ultralegali.

Deduceva inoltre alcune doglianze relative al sollecito di pagamento.

Concludeva per sentire, la fondatezza della presente opposizione e la sussistenza dei gravi motivi di cui in narrativa, per sentir sospendere il provvedimento impugnato, nonché l'eventuale (ove esistenti, prodotte, provate e notificate) sottostanti cartelle, ruoli, accertamenti e qualsivoglia documento/atto presupposto del procedimento di competenza del Giudice adito, e di qualsivoglia procedura prodromica do successiva

NEL MERITO. IN VIA PRINCIPALE

accertare, ritenere e dichiarare la prescrizione do

l'inesistenza/nullità/annullabilità/l'invalidità dei crediti portati dal sollecito di pagamento n. 09720189044469785000 notificato in data 11 agosto 2018, nonché dalla sottostanti (inesistenti e mai prodotte) cartelle esattoriali e/o avvisi di accertamento e/o ruoli;

IN OGNI CASO

nella denegata ipotesi di declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice

- adito, in relazione ai crediti di competenza, comunque annullare e \o i crediti opposti (intimazione, cartelle, mali, avvisi) per cui è

causa ed in accoglimento parziale della presente opposizione rimettere gli atti dinanzi al giudice competente con termine per la relativa riassunzione;

IN OGNI CASO.

ridurre gli importi a quelli che dovessero risultare provati e lion prescritti, decaduti, privi di prova, non dovuti o illegittimi.

Con riserva di richiedere I danni per lite temeraria.

IN OGNI CASO

con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.

Si costituiva con memoria Ader resistendo al ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso.

In particolare deduceva l'inammissibilità della opposizione all'estratto di ruolo, la regolare notifica delle cartelle esattoriali, contestava la eccepita prescrizione e decadenza ritenendo applicarsi nel caso di specie il termine di prescrizione ordinario decennale. Evidenziava che erano stati notificati alla ricorrente anche successivi atti di intimazione interruttivi della prescrizione ai quali la ricorrente aveva prestato piena acquiescenza.



Deduceva che l'atto impugnato era altresì rispettoso degli obblighi di legge anche sotto il profilo formale della motivazione.

Concludeva come in atti.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva anche l'Inps resistendo al ricorso e deducendone in via preliminare l'inammissibilità per tardività, in quanto il ricorso era stato proposto oltre i termini di legge; eccepiva l'incompetenza del giudice adito ritenendo competente il giudice dell'esecuzione; nel merito deduceva l'esattezza della notificazione delle cartelle di pagamento non opposte dal contribuente e l'insussistenza della prescrizione dovendo ritenersi applicabile, alle cartelle non opposte, il termine di prescrizione decennale. Chiedeva altresì dichiararsi la incompetenza territoriale del giudice adito, per essere competente il tribunale di Civitavecchia.

Concludeva come in atti. Quindi all'odierna udienza del 13.11.2020 la causa, documentalmente istruita, era discussa e decisa all'esito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, comma 4 legge n. 77/2020, come da dispositivo in epigrafe riportato.

MOTIVI IN DIRITTO

In via preliminare va disattesa l'eccezione d'incompetenza funzionale sollevata dall'Inps poiché nel caso di specie l'azione esecutiva non è ancora iniziata e quindi trova applicazione l'art. 618 bis comma 1 c.p.c. che rinvia sul punto alle ipotesi di cui agli artt. 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c..

Quanto alla eccezione di incompetenza territoriale essa appare frutto di un rifiuto, non emergendo nel contenuto dell'atto alcun riferimento certo alla competenza del tribunale di Civitavecchia in merito alle cartelle impuginate e dunque alla natura dei contributi pretesi.

Nel merito appare opportuno esaminare la ragione "più liquida" che conduce alla risoluzione della presente controversia.

Ader ha prodotto, unitamente alle prime note di trattazione scritta un estratto di ruolo "aggiornato" al 16.9.2020, dal quale risulta che, come successivamente chiarito nelle successive note, su invito del giudicante, è stato eseguito lo sgravio ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 119/2018 convertito con modificazioni in legge n. 138/2018 in quanto trattasi di importi inferiori al limite di legge e rientranti sotto il profilo temporale, nella c.d. rottamazione ter.

Si tratta in particolare delle seguenti cartelle esattoriali: - la cartella esattoriale n. 09720090261912452000;

- la cartella esattoriale n. 09720100001170153000;

- la cartella esattoriale n. 09720100132642334000 ;

- la cartella esattoriale n. 09720100184040808000.

Per queste cartelle essendo intervenuto lo sgravio, parte convenuta ha domandato dichiararsi cessata la materia del contendere. Sul punto le altre parti invitate a prendere posizione nulla hanno eccepito.



Con riferimento tuttavia alle altre due (prime) cartelle esattoriali e precisamente la cartella esattoriale n. 09720090120363321000 notificata a mezzo posta in data 19.05.2009 per consegna a mani del destinatario (all.4 parte Ader);
- la cartella esattoriale n. 09720090196800122000 notificata in data 24.11.2009 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (all.5 Ader) occorre verificare se risultano rispettate le norme sulla notifica ai sensi dell'art. 26 del dpr 602\1973.

La Suprema Corte ha infatti affermato, il principio applicabile anche al caso di specie, che : *“In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento , in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.”* (cfr. Cass. N. 6395 del 19.3.2014).

Va altresì osservato che la prova della corretta notificazione delle cartelle è fornita, con presunzione assoluta, con l'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente produca la copia della cartella di pagamento, stante la presunzione di conoscenza, di cui all'art. 1335 c.c. superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. n.15795 del 29.7.2016).

Emerge quindi dalla produzione di Agenzia di riscossione che le notifiche sono avvenute secondo le modalità di cui al richiamato articolo 26 con avviso di ricevimento.

Occorre tuttavia accertare se successivamente alla effettuata notifica delle cartelle sia sopraggiunta la prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9 della legge n. 335\1995.

Infatti in tale caso l'eccezione di prescrizione “sopravvenuta” alla notifica della cartella, integra un fatto successivo alla formazione del titolo che estingue se del caso la pretesa contributiva e sotto tale profilo il giudizio è qualificabile come un'opposizione all'esecuzione ed è quindi sempre proponibile senza limiti temporali. (cfr. in motivazione SSUU n.23397\2016).

Invero, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha di recente composto il contrasto in ordine al termine di prescrizione applicabile alla cartella esattoriale notificata relativa



ai crediti contributivi affermando la non applicabilità a tale fattispecie del principio di cui all'art. 2953 c.c., in quanto non trattasi di titolo giudiziale.

In particolare la Suprema Corte, nel sottolineare la natura perentoria del termine di opposizione di cui all'art. 24 del dlgs n. 46\1999 ha affermato che: *“La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010). (cfr. Cass. SSUU anche in motivazione).*

Nel caso delle cartelle in esame, pacificamente non opposte, tale prescrizione quinquennale “successiva” si è verificata per tutte e due le cartelle posto che dopo la data di notifica delle stesse, non sono stati notificati utili atti interruttivi della prescrizione quinquennale, prima della notifica dell'atto d'intimazione oggetto del presente ricorso, risalente all'11.8.2018.

E' vero che Ader ha anche prodotto un avviso di ricevimento che dovrebbe riferirsi ad ulteriore atto d'intimazione notificato in data 7.5.2014 (all.to 10 Ader) ma sullo stesso, in assenza di testo, non vi è alcun riferimento certo alle cartelle oggetto di impugnazione, i cui crediti dunque debbono ritenersi prescritti e quindi non dovuti.

Da tanto consegue che il credito portato nelle cartelle deve ritenersi prescritto e di conseguenza l'atto d'intimazione deve essere dichiarato nullo limitatamente ai crediti impugnati nel presente giudizio ed afferenti le cartelle di pagamento sopra richiamate e riportate in epigrafe.

Atteso che l'esito di accoglimento del ricorso consegue alla recente pronuncia a Sezioni Unite intervenuta in tema di prescrizione dei crediti contributivi, e della circostanza che Agenzia delle entrate-Riscossione non ha promosso l'esecuzione, appare equo dichiarare integralmente compensare tra tutte le parti le spese di lite, come indicato nel dispositivo in epigrafe.

P.Q.M.
(come in epigrafe)

Roma, il 13.11.2020

Il Giudice Designato
Dott. Eliana Pacia

